



COMUNE DI CASTELFIORENTINO
(Città Metropolitana di Firenze)

**Regolamento per l'affidamento dei contratti
di Lavori, Servizi e Forniture
di importo inferiore alle soglie europee**

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 02/04/2025)



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Indice

Capo I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Premessa e regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza e digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Deroghe al principio di rotazione
- Art. 9 – Responsabile Unico del Progetto
- Art. 10 – Affidamento dell'appalto
- Art. 11 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 12 – Termine dilatorio
- Art. 13 – Esecuzione anticipata
- Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 15 – Garanzie
- Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Capo II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 17 – Affidamenti diretti
- Art. 18 – Indagini di mercato
- Art. 19 – Requisiti da richiedere all'operatore economico
- Art. 20 – Modalità procedurali
- Art. 21 – Anomalia dell'offerta
- Art. 22 – Controllo dei requisiti
- Art. 23 – Determinazione di affidamento diretto

Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 24 – Procedure negoziate
- Art. 25 – L'iter procedimentale e le fasi della procedura
- Art. 26 – Determina a contrarre
- Art. 27 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 28 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 29 – Anomalia dell'offerta
- Art. 30 – Invito alla procedura
- Art. 31 – Il contenuto della lettera d'invito
- Art. 32 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 33 – Commissione giudicatrice
- Art. 34 – Verifica dei requisiti
- Art. 35 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 36 – Disposizioni finali



CAPO I DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Premessa e regole generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per "Codice" deve intendersi il Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (più avanti richiamato come Codice) come modificato dal D.L. 51/2023, dal D.L. 124/2023, dal D.L. 132/2023, dai Regolamenti UE 2023/2495 e 2023/2496, dal D.L. 19/2024 e dal D.Lgs 209/2024
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, le forniture e i servizi da appaltare **non rivestano interesse transfrontaliero certo**.
3. Nel primo atto della procedura prescelta il Responsabile del Progetto (in sigla RUP), nella fase della programmazione, verifica l'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
5. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del Codice, le disposizioni del Codice dei contratti.

Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, ai sensi del Libro I, Parte I, Titolo I, del D.Lgs 36/2023 (artt. 1-11), sono svolte nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) **del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) **di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;



- h) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche a titolo gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
- m) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.



Art. 5 Obblighi di trasparenza e digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, il quale stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** (in sigla BDNCP) presso l'ANAC. Quest'ultima infatti assicura la tempestiva pubblicazione, sul proprio portale, dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate nella **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**.

Sul profilo committente, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi e contratti" deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP. Il collegamento ipertestuale, che va riportato in Amministrazione Trasparente e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa.

Rimane fermo l'obbligo di pubblicare, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", tutti i dati e gli atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che tuttavia sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

4. Resta obbligatoria altresì la pubblicazione, presso l'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, sezione SITAT, degli obblighi di monitoraggio dei Contratti Pubblici, ovvero della trasmissione delle cosiddette "schede" (di esito, adesione e aggiudicazione e delle successive fasi ed eventi sino alla conclusione del contratto).

Art. 6 Individuazione degli operatori economici e principio di rotazione

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare a formulare offerta può avvenire:

- ricorrendo ad appositi Elenchi o Albi di Operatori Economici di cui è dotata l'Amministrazione comunale stessa oppure la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Allegato II.1, così come stabilito dall'art. 50, commi 2 e 3, del D. Lgs. 36/2023;
- nel caso di affidamento tramite piattaforma elettronica di approvvigionamento (es. START, ME.PA., CONSIP etc.), mediante l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici in essi iscritti.

Tali soggetti devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.



3. Ai sensi dell'art. 49 commi 2 e 3 del Codice, la rotazione si attua all'interno del medesimo **gruppo** e nella medesima **fascia di valore economico**, come - definiti nell'art. 7 del presente regolamento.

4. In ogni caso, la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica che, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.

5. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7 Codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. I settori merceologici, i settori dei servizi e le categorie di opere sono classificati secondo i codici del **vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary - CPV)**, che deve essere sempre indicato nelle procedure di affidamento.¹

La suddivisione del vocabolario principale, strutturato gerarchicamente e formato da una stringa numerica di nove cifre, si articola ad albero come segue:

- ◆ divisioni, identificate dalle prime due cifre delle nove che costituiscono il codice (**XX000000-Y**);
- ◆ **gruppo**, identificato dalla terza cifra (**XXX00000-Y**);
- ◆ classe, identificata dalla quarta cifra (**XXXX0000-Y**);
- ◆ categorie, identificate dalla quinta cifra (**XXXXX000-Y**);
- ◆ sottocategorie, identificate nelle ultime tre cifre, forniscono un grado di precisione supplementare all'interno di ogni categoria e il numero oltre il trattino è una cifra di controllo (**XXXXX000-Y**).

Le divisioni sono ripartite tra forniture (codici CPV che iniziano con 0 fino a includere 44 o 48), servizi (codici CPV che iniziano con 50 fino a 98 compreso) e lavori (codici CPV che iniziano con 45).

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Codice, ai fini del rispetto del principio di rotazione, gli appalti sono considerati appartenenti allo stesso settore merceologico, oppure alla stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, qualora appartengano allo stesso gruppo, vale a dire **abbiano in comune le prime tre cifre** del codice CPV.

2. Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice, ai fini del rispetto del principio di rotazione, gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono altresì classificati nelle seguenti **fasce di importo del valore economico (importo stimato dell'appalto)**, così come determinato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice:

2.1 Forniture

Fascia	Importo
F1	fino a € 4.999,99
F2	da € 5.000,00 a € 39.999,99
F3	da € 40.000,00 a € 139.999,99
F4	da € 140.000,00 sino alla soglia europea

¹ I codici CPV sono reperibili sul sito ufficiale "Ted" dell'Unione Europea al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0213>



2.2 Servizi e Servizi di architettura e ingegneria

Fascia	Importo
S1	fino a € 4.999,99
S2	da € 5.000,00 a € 39.999,99
S3	da € 40.000,00 a € 139.999,99
S4	da € 140.000,00 sino alla soglia europea

Per quanto riguarda gli appalti dei **servizi sociali** e assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti fasce:

Fascia	Importo
S5	da € 140.000 a € 749.999,99
S6	da € 750.000,00 sino alla soglia europea

2.3 Lavori

Fascia	Importo
L1	fino a € 4.999,99
L2	da € 5.000,00 a € 39.999,99
L3	da € 40.000,00 a € 149.999,99
L4	da € 150.000,00 a € 499.999,99
L5	da € 500.000,00 a € 999.999,99
L6	da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea

Art. 8 Deroghe al principio di rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:

- nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto» (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata);
- ai sensi dell'art. 7, nel caso in cui l'oggetto dell'appalto, con riferimento al codice CPV, ricada in un gruppo diverso rispetto all'affidamento precedente;
- ai sensi dell'art. 7, nel caso in cui il valore economico dell'appalto ricada in una fascia di importo diversa rispetto all'affidamento precedente;
- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00

2. È possibile derogare al principio di rotazione fornendo una specifica motivazione esclusivamente nei seguenti casi:

- la contemporanea sussistenza specificamente rappresentata nelle motivazioni dell'atto dei seguenti 3 presupposti:
 - struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - accurata esecuzione del precedente contratto
- unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, art. 76, co. 2, lett. b), del Codice;
- forniture complementari (art. 76, co. 4, lett. b, del Codice);
- prestazioni supplementari (art. 120, co. 1, lett. b, del Codice).



Art. 9 Responsabile Unico del Progetto

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante contratto, viene nominato il Responsabile Unico del Progetto (c.d. RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice. Il RUP è individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e il suo nominativo è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. Il RUP rilascia, fin dall'inizio, la dichiarazione di assenza conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Codice.

2. I compiti del RUP sono dettagliati, ai sensi degli artt. 6 e seguenti dell'Allegato I.2 del Codice.

3. Il RUP può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, mediante specifico provvedimento oppure nella determina a contrarre. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

4. La Stazione Appaltante può riservarsi altresì la facoltà di affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi. Nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze specialistiche, la Stazione Appaltante può anche istituire una struttura stabile a supporto del RUP o conferire incarichi a professionisti esterni a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa.

5. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Codice, per gli appalti di servizi e forniture, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di **Direttore per l'Esecuzione del Contratto**. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14. E' necessario provvedere alla nomina del DEC nei seguenti casi:

- a) appalti di servizi e forniture di importo **superiore a 500.000**;
- b) appalti **di servizi di particolare importanza**, indipendentemente dall'importo, quali:

- b.2) i servizi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b.3) i servizi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- b.4) i servizi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- b.5) i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In via di prima applicazione sono individuate le seguenti prestazioni:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;



- i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
- C) le forniture di importo superiore a € 500.000;

Tali ipotesi sono alternative tra loro, quindi è possibile procedere alla nomina del DEC **anche in presenza di una sola di esse**.

Art. 10 Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in sigla FVOE), salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore a € 40.000, come previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) del presente regolamento, nonché in caso di malfunzionamento, anche parziale, del suddetto FVOE e delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, così come stabilito all'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

Art. 11 Stipula contratto e pubblicazione

1. Per espressa previsione dell'art. 55 del D. Lgs. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie europee non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto, che avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

2. La stipulazione dei contratti d'appalto di valore inferiore alle soglie europee deve avvenire:

-) in forma scritta (comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement);
-) esclusivamente in modalità elettronica, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005;
-) in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata, da registrare in caso d'uso.
-) In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato in conformità all'art. 18, comma 1, del Codice.

In caso di utilizzo di piattaforme che consentono la sottoscrizione contrattuale direttamente all'interno del portale, il contratto viene stipulato mediante la piattaforma medesima. Tale contratto una volta sottoscritto dovrà essere inserito nel fascicolo dell'opera, servizio, fornitura.

3. La forma del contratto viene scelta e motivata con la determina a contrarre. Di norma vengono stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti di importo superiore a 500.000 euro, i contratti aventi ad oggetto servizi o forniture continuativi e pluriennali di importo superiore a 140.000. Il contratto deve essere repertoriato e fascicolato.

4. Il contratto deve contenere le seguenti clausole:

- le norme regolatrici dell'appalto
- l'oggetto del contratto
- la durata del contratto
- le opzioni di modifica del contratto in fase di esecuzione
- le obbligazioni dell'aggiudicatario
- le modalità di espletamento dell'appalto
- il Direttore dell'Esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto
- il corrispettivo e le modalità di pagamento
- la revisione dei prezzi



- gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, la fatturazione e il pagamento dei corrispettivi
- le garanzie, le assicurazioni e le responsabilità dell'aggiudicatario
- le inadempienze e le penali
- la risoluzione e il recesso dal contratto
- il divieto di cessione del contratto
- il subappalto e i subcontratti
- il domicilio legale
- le controversie
- il trattamento dei dati personali e l'eventuale incarico esterno a Responsabile Privacy
- il meccanismo di revisione dei prezzi
- il CCNL di riferimento e gli obblighi derivanti da rapporto di lavoro
- gli obblighi relativi all'anticorruzione e al codice di comportamento dei dipendenti pubblicità
- eventuale protocollo di legalità

5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti.

Art. 12 Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia, ai sensi dell' art. 55, comma 2 del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio (c.d. *stand-still*) previsto all'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo D. Lgs. 36/2023.

Art. 13 Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione del contratto entro i termini massimi previsti nel presente regolamento, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 14 Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, la Stazione Appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione (c.d. DEC), se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15 Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee, non si richiede la **garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del suddetto Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, da indicare nei documenti di gara. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo stimato dell'affidamento.

2. Di norma non viene richiesta la garanzia per forniture. In casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti sotto soglia. La garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione contrattuale è pari al 5% per cento dell'importo del contratto e viene svincolata dopo il rilascio dell'attestazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, servizi e forniture, da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari



Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine gli operatori economici aggiudicatari hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 17 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. Anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dal Comune di Castelfiorentino, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto entro i valori stabiliti dall'art. 50 del Codice.
3. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la previa consultazione di più operatori economici.
4. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Gli affidamenti diretti devono garantire il rispetto dei principi del codice, in particolare in merito alla trasparenza, alla congruità della spesa e al risultato. Di tale rispetto ne va dato conto nella determinazione a contrarre.

Art. 18 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Comune di Castelfiorentino dispone indagini di mercato.
2. L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari in merito al successivo affidamento.
3. Le indagini di mercato informali possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi ovvero tramite le funzionalità del web o di qualsiasi altro strumento di informazione, inclusi i canali social, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezzari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltretutto per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza.
4. Le indagini formali possono essere svolte mediante avvisi specifici.
5. Delle indagini di mercato esperite viene tenuto traccia nel fascicolo informatico dell'affidamento.

Art. 19 Requisiti da richiedere all'operatore economico

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.



2. Tali requisiti possono essere altresì ricavati direttamente d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite documentazione già depositata precedentemente in atti oppure attraverso la consultazione delle banche dati alle quali ha accesso.

Art. 20 Modalità procedurali

1. Il Comune di Castelfiorentino invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) gli strumenti del mercato elettronico o delle piattaforme telematiche di negoziazione;
- b) mediante PEC per appalti di forniture, servizi (compresi quelli attinenti all'architettura e l'ingegneria) e lavori, di importo inferiore a € 5.000,00 in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni a essa demandate.

Art. 21 Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 22 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fornendo il proprio DGUE oppure compilando il modello semplificato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il Comune di Castelfiorentino procede alla verifica dei suddetti requisiti mediante verifica a campione, entro il 31 marzo di ogni anno, estraendo, tramite sorteggio telematico, un numero di operatori economici pari al 10% del numero complessivo degli affidamenti disposti nell'anno precedente, con arrotondamento all'intero superiore.

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'aggiudicatario, il Comune di Castelfiorentino, ai sensi dell'art. 52 del Codice, procede:

- a.1) alla risoluzione del contratto (se ancora in corso) ed escussione della eventuale garanzia definitiva;
- a.2) alla comunicazione per falsa dichiarazione all'ANAC;
- a.3) alla sospensione dell'operatore economico, dalla partecipazione alle procedure di affidamento, indette dal Comune, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di sospensione.

Viene confermato il contenuto di precedenti direttive del Segretario comunale in relazione alla procedura dei controlli se non confliggenti con quanto sopra disposto.

b) per gli appalti di valore pari a € 40.000,00 e sino alle soglie comunitarie, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti richiesti, mediante il DGUE elettronico. Il Comune di Castelfiorentino procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dagli artt. 94, 95 e 100 del Codice mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in sigla FVOE) e di altre banche dati e piattaforme prima dell'aggiudicazione.

Nel caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme a esso collegate, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99 del Codice, il Rup può eccezionalmente disporre l'aggiudicazione immediata, purché siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione. Resta comunque obbligatorio completare le verifiche dei requisiti prima della sottoscrizione del contratto e dell'avvio dei lavori, servizio e fornitura. In assenza di esito positivo dei requisiti non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali.

2. Il Comune di Castelfiorentino si riserva di acquisire d'ufficio la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, utilizzando le schede pubbliche fornite dalle piattaforme accreditate di approvvigionamento ovvero dai portali istituzionali pubblici, quali a titolo esemplificativo e non



esaustivo, gli Ordini professionali, il Registro delle Imprese, la Banca dati dell'Anac, la Banca dati della Prefettura, l'Accreditamento per le certificazioni della qualità, la regolarità contributiva etc.

Art. 23 Determinazione di affidamento diretto

1. Nel caso di affidamento diretto si procede tramite un'unica determinazione, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del Codice, adottata sia come determina a contrarre che di aggiudicazione.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 192 del TUEL, oltre gli elementi specifici individuati dal Codice e devono pertanto essere indicati:

- la finalità e l'oggetto dell'affidamento;
- le generalità dell'operatore economico prescelto e le ragioni dettagliate della suddetta scelta;
- l'importo dell'appalto;
- il rispetto del principio di risultato dando conto della tempestività e del miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo
- il rispetto del principio di rotazione e la fascia di importo ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- l'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo;
- la suddivisione in lotti;
- la modalità di scelta del contraente;
- la forma del contratto;
- il CPV dell'affidamento;
- la durata per l'esecuzione delle prestazioni;
- l'ammissibilità o meno del subappalto ai sensi art. 119 del Codice;
- il nominativo del RUP e dell'eventuale DEC o DL;
- la cauzione definitiva o eventuale motivazione per la sua deroga;
- l'iscrizione all'AUSA del Comune;
- le penali in caso di ritardo o cattiva esecuzione e le modalità per la loro applicazione;
- la risoluzione del contratto;
- il rispetto del codice di comportamento dell'ente;
- l'eventuale nomina a Responsabile esterno privacy
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;

3. Nel provvedimento di affidamento diretto deve inoltre dato atto:

- del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
- della modalità di applicazione della revisione prezzi;
- del Codice Identificativo Gare (CIG) e, se presente, del Codice Unico di Progetto (CUP);
- del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere speciale se richiesti;
- della copertura finanziaria;
- dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale.
- L'indicazione il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione



ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 24 Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate senza bando sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro selezionati, individuandoli in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e procedono a negoziare con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice, vengono indette per appalti di:

- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore pari o superiore a € 140.000,00 e sino all'importo della soglia europea di cui all'art. 14 del Codice, al netto dell'IVA e delle eventuali spese accessorie od oneri previdenziali;
- lavori, per importi di valore pari o superiori a € 150.000 e sino all'importo della soglia europea di cui al succitato art. 14 del Codice, al netto dell'IVA.

3. La Stazione Appaltante, in virtù della convezione sottoscritta in data 19.04.2023 (Repertorio Atti Privati dell'Unione n. 1/2023), ha facoltà di chiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa l'espletamento della procedura di gara.

Art. 25 L'iter procedimentale e fasi della procedura

1. La procedura negoziata senza bando si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura sotto soglia, nel quale deve essere confermato, tramite una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo. Qualora si riscontri un interesse transfrontaliero certo, sarà necessario attivare una procedura ordinaria, così come previste nella Parte IV - Delle procedure di scelta del contraente del Codice;

b) lo svolgimento di indagini di mercato ovvero la **consultazione di elenchi di operatori economici**, presenti sulle piattaforme accreditate di acquisto o all'Albo Regionale degli Operatori Economici o inseriti nell'elenco dei fornitori del Comune di Castelfiorentino, ove presente, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;

c) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati con apposita lettera d'invito, rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di:

◆ almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, per gli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e sino all'importo della soglia europea, nonché per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e sino a € 1.000.000,00;

◆ **almeno 10**, ove esistenti, per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia europea, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

d) la determinazione di aggiudicazione, che costituisce l'atto di individuazione dell'affidatario;

e) la stipula del contratto, che avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d'uso;

f) le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice, sono eseguite telematicamente, tramite le apposite piattaforme o tramite posta elettronica certificata.

Art. 26 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare oltre a quanto previsto dall'art. 23 per gli affidamenti diretti:



- a) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare tramite indagine di mercato o elenco fornitori;
- b) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi.
Qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, dovranno essere indicati specificatamente i criteri per l'individuazione degli operatori stessi. Tuttavia, in via del tutto eccezionale, sarà altresì possibile procedere mediante sorteggio dei medesimi, previa esplicita motivazione;
- c) il criterio per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice;
- d) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 27 Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. La scelta degli operatori economici da invitare a formulare offerta può avvenire mediante indagine di mercato o tramite la consultazione dell'elenco degli operatori economici.

2. L'**indagine di mercato** costituisce uno strumento per l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione, e deve tenere conto del principio di rotazione, del gruppo dei CPV e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del portale operativo Acquisti in Rete, dove si svolgono tutte le attività del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ovvero, in alternativa, del Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana o di altre piattaforme telematiche e-procurement di acquisto, ove l'operatore da invitare alla procedura deve essere abilitato allo stesso sistema.

L'Ente pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettere c), d) ed e).

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici messi a disposizione dalle piattaforme o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Stazione Appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'avviso relativo all'indagine di mercato deve essere pubblicato, per un periodo minimo di quindici giorni (salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni), sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti", nonché sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di qualificazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, secondo quanto indicato dalla lettera g) del precedente articolo;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati.

3. L'**elenco degli operatori economici** costituisce uno strumento per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla competizione e deve tenere conto del principio di rotazione, del gruppo dei CPV e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.



Tale elenco può essere costituito direttamente dal Comune di Castelfiorentino, mediante avviso pubblico sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi e contratti” e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC, ovvero, in alternativa, può essere utilizzato l’elenco dei fornitori abilitati sul portale operativo Acquisti in Rete o sul Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana oppure su altre piattaforme telematiche e-procurement di acquisto.

Art. 28 Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta delle imprese può essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di rotazione, coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l’avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Castelfiorentino oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch’esse esplicitate nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.
3. L’applicazione del principio di rotazione non è necessario solo nel caso in cui, come già precisato nell’art. 6, comma 4 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell’indagine di mercato.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall’art. 50, comma 1 del Codice (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà a una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l’introduzione di vincoli numerici.

Art. 29 Anomalia dell’offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare, negli atti di gara, il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2 succitato.
3. L’esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 30 Invito alla procedura

1. Conclusa l’indagine di mercato o la consultazione dell’elenco degli operatori economici iscritti sulle varie piattaforme di acquisto o sul proprio Albo fornitori e formalizzati i relativi risultati, la Stazione appaltante procederà a invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma telematica di negoziazione.



2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 31 Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. L'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara.
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP ed eventualmente quello del DEC o del D.L.;
- J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- K) l'elencazione della documentazione allegata, tra cui l'informativa privacy, lo schema di contratto e/o il capitolato tecnico, se predisposti;
- L) l'elenco della documentazione da presentare in sede di offerta;
- M) l'importo dell'eventuale contributo di gara da versare a favore dell'ANAC per la partecipazione alla gara;
- M) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, in modalità telematica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 32 Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia possono essere aggiudicate con il criterio del **minor prezzo** o dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

Art. 33 Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, a eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici, da indicare nella lettera d'invito.

Art. 34 Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 35 Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:



Comune di Castelfiorentino

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 36 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing.

2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

6. Con successive direttive del Segretario comunale verranno disposte indicazioni specifiche, iter procedurali e documentazione tipo, secondo la prassi amministrativa comunale.

7. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.